

Riforma fiscale. Dal Governo il via libera preliminare allo schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

Il Consiglio dei Ministri di martedì 30 aprile 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Le principali novità del modello 730/2024

Pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate il comunicato 23 aprile 2024 per l'**aggiornamento delle istruzioni e del modello 730/2024** ([link il testo integrale del comunicato correttivo](#)).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del **[nuovo 730/2024](#)** per l'anno d'imposta 2023 "aggiornato", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024:

Nel [nuovo modello](#) trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

Ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato "[Modello 730](#)".

Da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730:

- per comunicare dati relativi alla **rivalutazione del valore dei terreni** effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

SEZIONE II - RIVALUTAZIONE TERRENI							
	1	2	3	4	5	6	
L6	VALORE RIVALUTATO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA VERSARE	RATEIZZAZIONE	VERSAMENTO CUMULATIVO	
	,00	,00	,00	,00			
L7	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00			

- per dichiarare determinati **redditi di capitale di fonte estera** assoggettati a imposta sostitutiva;

SEZIONE III - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA								
	1	2	3	4	5	7	8	9
L8	TIPO	CODICE STATO ESTERO	AMMONTARE REDDITO	ALIQUOTA %	CREDITO IVCA	OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA	PROVENTI PARTICOLARI	ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO
			,00		,00			,00

- assolvere agli adempimenti relativi agli **investimenti all'estero e alle attività estere di natura**

finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta crypto-attività).

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale											
SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITA'											
W1	CODICE TITOLO POSSESSO	TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE	CODICE INDIVIDUAZIONE BENE	CODICE STATO ESTERO	QUOTA DI POSSESSO	CRITERIO DETERMIN. VALORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								.00		.00	
	VALORE MASSIMO CIC PAESI NON COLLABORATIVI - IVAFE	GIORNI IVAFE - CRYPTO-ATTIVITA'	MESI IVIE	CREDITO D'IMPOSTA	DETRAZIONI - IVIE	CODICE	QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE	SOLDO MONITORAGGIO			
9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	.00			.00	.00						
	CODICE FISCALE SOCIETA' O ALTRA ENTITA' GIURIDICA IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO - IVAFE			CODICE FISCALE ALTRI CONTESTATARI				PRESENZA PIU' CONTESTATARI			
17	18			19				20			
W2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							.00		.00		
	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	.00			.00	.00						
	18			19				20			
W3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							.00		.00		
	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	.00			.00	.00						
	18			19				20			
W4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							.00		.00		
	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	.00			.00	.00						
	18			19				20			
W5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							.00		.00		
	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	.00			.00	.00						
	18			19				20			
W6	ECCEDENZA DICHIARAZIONE PRECEDENTE - IVAFE		ECCEDENZA COMPENSATA CON IL MOD. F24 - IVAFE		ACCONTI VERSATI - IVAFE		ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO - IVAFE				
	2	3	4	5	6	7	8				
	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
W7	ECCEDENZA DICHIARAZIONE PRECEDENTE - IVIE		ECCEDENZA COMPENSATA CON IL MOD. F24 - IVIE		ACCONTI VERSATI - IVIE		ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO - IVIE				
	2	3	4	5	6	7	8				
	.00	.00	.00	.00	.00	.00					
W8							ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO - CRYPTO-ATTIVITA'				
							7	8			
								.00			

L'ampliamento del modello 730 è stato previsto dall'art. 2

del [Decreto legislativo dell'8 gennaio 2024 n. 1 \(in "Finanza & Fisco" n. 6/2024, pag. 291\)](#), cd. Decreto Adempimenti, secondo il quale: «A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. **Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.**»

Pertanto, **dall'anno di imposta 2023**, in attuazione della citata disposizione è possibile dichiarare con il modello 730 anche i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie all'estero, **monitoraggio – IVIE/IVAFE**, i dati per l'imposta relativa alle **cripto attività (Quadro W)**, i dati relativi alla Rivalutazione dei Terreni (**Sez. II del Quadro L**) nonché i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti (**Sez. III del Quadro L**).

Con riferimento alle suddette imposte sostitutive, **le modalità di pagamento delle imposte a debito e di rimborso delle imposte a credito è analogo a quanto previsto per le imposte principali nel caso di modello 730 presentato in modalità "senza sostituto d'imposta"**.

In particolare, nel caso in cui **dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un debito**, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che **«se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno**

antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Nel caso invece, **dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un credito**, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 3 del citato articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che *«nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi **sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.**»*

Più nel dettaglio, in attuazione del citato articolo 2 del Decreto *Adempimenti*, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l'approvazione del [modello di dichiarazione semplificato "730/2024"](#), relativo ai redditi dell'anno 2023 – **consente, pertanto, agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:**

– la **rivalutazione dei terreni** di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall'articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (c.d. "Legge di bilancio 2023") – **Quadro L – Sez. II righe L6 e L7;**

– **i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 18 del TUIR (**Quadro L – Sez. III rigo L8**);

– per le finalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. "**Monitoraggio fiscale**"), i dati riguardanti gli investimenti all'estero e le attività estere

di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l'ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e di imposta sulle **cripto-attività**.

Per effetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto *Adempimenti*, inoltre, **i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio, indicate all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Si ricorda che detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d'imposta, anche:

- tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

- richiedere direttamente all'Agenzia delle entrate

l'eventuale rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero

– effettuare il pagamento dell'importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.

L'utilizzo diretto dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate relativi alla dichiarazione dei redditi "precompilata", inoltre, consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

Si ricorda, che come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2024, **non può essere presentato un modello 730 integrativo**, salvo il caso di integrativo di tipo 2 presentato per modificare i dati relativi al sostituto d'imposta, **qualora nel modello 730 originario che si intende integrare ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo, siano stati compilati uno o più dei seguenti quadri o righe della dichiarazione:**

- **Quadro W**
- **Rigo L8 del quadro L**
- **Rigo C16 del quadro C**

In questo caso per integrare il modello 730/2024 già presentato deve essere utilizzato il modello RPF/2024 integrativo.



In presenza del quadro W o dei righi C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l'integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta (730 integrativo di tipo 2).

Inoltre, è stato previsto che, per il **pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive (quadri L, W e Mance di cui al rigo C16 del quadro C)** dovute sui predetti redditi, si **utilizzino prioritariamente** gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali Regionali e Comunali, e Cedolare Secca.

In particolare nelle istruzioni si legge: "Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (**rigo C16**) e/o da rivalutazione terreni (**righe L6-L7**) e/o di capitale soggetti a imposizione sostitutiva (**rigo L8**) e/o da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (**quadro W**):

- **se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un debito, il Caf o il professionista:**
 - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
 - o, in *alternativa*, **entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento**, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi

online dell' Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. **I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;**

Se il 730 precompilato **senza sostituto** è presentato direttamente all' Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito *internet* dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

▪ **se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un credito, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall' Amministrazione finanziaria.** Se il contribuente ha fornito all' Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), **il rimborso viene accreditato su quel conto.** La richiesta di accredito può essere effettuata *online* tramite la specifica applicazione disponibile sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale *Fisconline*) oppure utilizzando l' apposito modello (disponibile sullo stesso sito *internet*), che, **firmato digitalmente**, può essere trasmesso **via PEC** a qualsiasi direzione provinciale dell' Agenzia delle Entrate, **o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa**, presso qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate, **allegando copia di un documento di identità** (in quest' ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un' altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). **Se non sono state fornite le**

coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;

- per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W, il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca. In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l'utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge”.

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia

Gli imprenditori agricoli c.d. *sotto soglia*, **esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA**, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, **possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730**. Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto *“Aiuti di stato”* contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto

quadro RS unitamente al frontespizio.

Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche

Si ricorda che i contribuenti che presentano il Mod. 730/2024 **devono, inoltre, presentare:**

- **il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024 se hanno percepito nel 2023:**
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il **quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.**

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva,

presentano anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2024;

- **il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, se nel 2023 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività.**

Inoltre, possono presentare, **in aggiunta** al Mod. 730, **il quadro RT** i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) e i dati relativi al valore normale delle cripto attività;

- **il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d'imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2024 da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d'imposta da**

utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

I quadri **RM, RU, RS e RT** devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2024.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2024.

Detrazioni per i figli a carico

Per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell'assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 \(in "Finanza & Fisco" n. 7/2022, pag. 418\).](#)

Si ricorda che l'art. 12 del TUIR, nella sua formulazione in vigore dal 1° marzo 2022, prevede per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, una **Detrazione Teorica** pari a **950** per ciascun figlio di età superiore o uguale a 21 anni.

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	%	detrazione 100% affidamento figli	n. mesi detrazione figli 21 anni o più	NUMERO FIGLI IN AFFIDATO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input type="checkbox"/> C ¹ CONIUGE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2	<input type="checkbox"/> F1 ^{PRIMO FIGLIO} <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

La detrazione teorica, che definiamo **Detrazione Teorica New**, deve essere rapportata al **numero di mesi indicati nella casella di colonna 10 (se 21 anni o più)** ed alla **percentuale di spettanza** (casella "percentuale" presente nel **prospetto dei familiari a carico**) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Ad esempio, se nel prospetto è presente un solo figlio a carico per **l'intero anno** (colonna 5 uguale a 12) con **casella D** barrata, nella misura del 50% e **lo stesso ha compiuto 21 anni nel corso del mese di settembre 2023**, il prospetto dei familiari a carico dovrebbe risultare così compilato:

Col. 5 *mesi a carico* = 12

Col. 7 % = 50

Col. 10 = 4

La detrazione teorica considerando il **periodo settembre-dicembre**, è la seguente: $(950 \times 4/12) \times 50/100 = 316,66 \times 50/100 = 158,00$

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l'importo della detrazione effettivamente spettante **è in funzione del reddito complessivo** del contribuente e del numero di figli a carico. Si ricorda che a seguito dell'introduzione

dell'istituto della cedolare secca e delle nuove disposizioni relative alle mance del settore turistico-Alberghiero, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo per determinare le detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, al fine del calcolo delle detrazioni, in luogo del reddito complessivo si deve fare riferimento all'importo riportato nel rigo 137 del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1. calcolare: **Reddito di riferimento = rigo 137 mod. 730-3 – rigo 12 mod. 730-3**

2. determinare il numero di figli a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e risulta compilata la casella di **col. 10**, tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

3. calcolare **Incremento = (numero di figli – 1) x 15.000**

4. calcolare **Quoziente New =**

$$\frac{(95.000 + \text{Incremento}) - \text{Reddito di riferimento}}{(95.000 + \text{Incremento})}$$

– Se il **Quoziente** è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;

– Se il **Quoziente** è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Se nel prospetto dei familiari a carico non è presente per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, [seguire le indicazioni fornite nel paragrafo "Determinazione della detrazione spettante" della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.](#)

Se, invece, nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, [seguire le indicazioni fornite nel paragrafo "Determinazione della detrazione nel caso di coniuge mancante" della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.](#)

Nuova Disciplina della tassazione del lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti *under 23* e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, *«i compensi di lavoro sportivo **nell'area del dilettantismo** non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00»*.

L'art. 36, comma 6-ter, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al *«al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di **età inferiore a 23 anni** nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il*

percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente».

Inoltre, l'art. 51 (rubricato: «Norme transitorie»), al comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che «**Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.**»." A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla [Risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 474 dell'11 dicembre 2023 \(in "Finanza & Fisco" n. 38/2023, pag. 2315\)](#)

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Lo schema, tratto dalla [circolare per la liquidazione del Modello 730/2024](#), riporta in estrema sintesi i **principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024** che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

Istruzioni per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2024

NOTA NUOVA NORMATIVA REDDITI LAVORO SPORTIVO	
Quadro e Fattispecie reddituale	Sintesi del Criterio di Liquidazione
<p>Quadro D 730 Quadro RL RPF</p> <p><i>Indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche</i></p> <p>CU: lettera "N" nel punto 1 "Causale" – CU Lavoro autonomo 730: D4 codice 7 e codice 11 RPF: RL21 col. 2</p>	<p>Determinare: C1 = totale compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 colonna 4, se indicato a colonna 3 il codice "7" o il codice "11" o il codice "12" o il codice "13"); C2 = compensi sino a euro 10.000 dell'importo di C1; C3 = compensi oltre euro 10.000 e fino a euro 30.658 dell'importo di C1; Residuo_Agevolazione_Sportivi = 10.000 - C2 (riconduurre a zero se negativo)</p> <p>C4 = C1 - C2 - C3 - ImportoAbbattimentoAttivitàSportiveCampione come calcolato nel paragrafo "QUADRO L; riconduurre a zero se negativo.</p> <p>L'importo di C3 è necessario ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni al rigo 16 - Imposta lorda - del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione"). L'importo di C4 deve essere sommato agli altri redditi e riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".</p>
<p>Quadro D 730 Quadro RL RPF</p> <p><i>Indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dai CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva ... fino al 30 giugno 2023</i></p> <p>CU: lettera "N1" nel punto 1 "Causale" – CU Lavoro autonomo 730: D4 codice 12 e codice 13 RPF: RL21 col. 1</p>	<p>2) Determinazione delle ritenute (R3) R1 = totale ritenute IRPEF per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 colonna 6, se indicato a colonna 3 il codice "7" o il codice "11" o il codice "12" o il codice "13"); R2 = 0,23 x C3; (arrotondare l'importo così determinato) R3 = R1 - R2; se R3 è inferiore a zero, deve essere posto eguale a zero. L'importo di R3 deve essere sommato alle altre ritenute IRPEF e riportato nel rigo 59 (Ritenute) del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".</p> <p>3) Determinazione delle trattenute per l'addizionale regionale (A3) A1 = totale trattenute addizionale regionale per attività sportive dilettantistiche (rigo F2 colonna 5); A2 = con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2023, applicare all'importo C3 sopra determinato, le aliquote relative all'Addizionale regionale all'IRPEF deliberata dalle singole regioni e desumibili dalla tabella presente nelle istruzioni relative al rigo 72 del mod. 730-3 tenendo conto delle eventuali agevolazioni previste per le singole regioni. Arrotondare l'importo A2 così determinato. ... SEGUE CON I CRITERI DEGLI SCORSI ANNI</p>
<p>Quadro C 730 Quadro RC RPF</p> <p><i>Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo</i></p> <p>CU: punti 781 e 784 730: codice 8 C1-C3 RPF: codice 8 RC1-RC3</p> <p><i>Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa</i></p> <p>CU: lettera "N3" nel punto 1 "Causale" – CU Lavoro autonomo 730: D3 codice 5 RPF: nuovo rigo RL29 col. 2</p>	<p>Determinare l'ammontare dell'agevolazione fiscale spettante pari a 5.000 aumento dell'agevolazione residua a quanto già fruito per Bande e Sportivi ante 01/07/2023. A tal fine calcolare:</p> <p>Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023 = 5.000 + Residuo_Agevolazione_Sportivi (come sopra determinato) La parte residua dei 15.000 abbatte la somma degli importi di cui al codice 9 Quadro C + Rigo D3 codice 5</p> <p>Totale_Cod_8_Quadro_C = Sommare tutti gli importi dei righe da C1 a C3 con il codice 8 nella col. 1 Totale_Cod_5_Rigo_D3 = Sommare tutti gli importi del rigo D3 con il codice 5 nella col. 2 Totale_Sportivi = Totale_Cod_8_Quadro_C + Totale_Cod_5_Rigo_D3</p> <p>Percentuale_Cod_8_Quadro_C = Totale_Cod_8_Quadro_C / Totale_Sportivi</p> <p>Abbattimento_Cod_8_Quadro_C = Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023 x Percentuale_Cod_8_Quadro_C (arrotondare l'importo così determinato) Per il rigo 4 del mod. 730-3 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore Abbattimento_Cod_8_Quadro_C come sopra determinato</p> <p>Abbattimento_Cod_5_Rigo_D3 = Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023 - Abbattimento_Cod_8_Quadro_C Per il rigo 5 del mod. 730-3 "Altri redditi", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore Abbattimento_Cod_5_Rigo_D3 come sopra determinato</p>
<p>Quadro C 730 Quadro RC RPF</p> <p><i>Redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni</i></p> <p>CU: punti 782 e 785 730: codice 9 C1-C3 RPF: codice 9 RC1-RC3</p>	<p>Sommare tutti gli importi dei righe da C1 a C3 con il codice 9 nella col. 1 e sul totale così determinato si applica l'abbattimento massimo di euro 15.000 da applicare direttamente nella determinazione del reddito complessivo. Pertanto, calcolare: Totale_Cod_9 = somma di tutti gli importi dei righe da C1 a C3 con il codice 9 nella col. 1 Abbattimento_Lavoro_Sportivo_Professionistico = il minore tra 15.000 e Totale_Cod_9</p> <p>Per il rigo 4 del mod. 730-3 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore Abbattimento_Lavoro_Sportivo_Professionistico come sopra determinato</p>

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta

sostituitiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali **con aliquota del 5%** ([cfr. l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)).

Una nuova sezione per detassare le mance

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

La nuova Sezione VII – Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Quadro C – *Redditi di lavoro dipendente e assimilati* – va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

Rigo C16 – Tassazione agevolata mance

SEZIONE VII - TASSAZIONE MANCE SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO E DI RICEZIONE						
1	2	3	4	5	6	7
REDDITO SETTORE TURISTICO	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI
C16	.00	.00	.00	.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il **rigo C16** può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2023 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell'anno d'imposta 2022 **hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro**. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore,

compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d'imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risulta compilato il **punto 652** "*Mance assoggettate ad imposta sostitutiva*" della [Certificazione Unica 2024](#) e il **punto 653** "*Imposta sostitutiva*" o il **punto 654** "*Imposta sostitutiva sospesa*"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente **può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa** e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della [Certificazione Unica 2024](#) compilato). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi

considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della [Certificazione Unica 2024](#) compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del rigo in esame di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, in \[www.pianetafiscale.it\]\(http://www.pianetafiscale.it\) – Area riservata agli abbonati](#)).

L'importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

*Le istruzioni per compilare la **Sezione VII***

L'indicazione nel **rigo C16** delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione **consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.**

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l'importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.

Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 5:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 5:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non

si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell'anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (Quadro C, Rigo C4 – Somme per premi di risultato e *welfare* aziendale)

È ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e *welfare* aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotta un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a **3.000 euro** (in questo caso risultano compilati con il **codice 1** i **punti 571 e/o 591** della Certificazione Unica 2024).

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori

nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017**.

Se l'azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti**, il limite per fruire della tassazione agevolata è di **4.000 euro**.

Considerato che la nuova disposizione ([l'articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), prevede che, per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all'articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento) **dispone solo** la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa **possano applicarsi** le istruzioni già fornite con le circolari dell'Agenzia delle entrate [7 marzo 2024, n. 5](#), [29 marzo 2018, n. 5](#), e [15 giugno 2016, n. 28](#), cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C4	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI
		,00	,00	,00	,00	,00			

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Quadro C, Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, Rigo C15)

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un **importo massimo di 571 euro** ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente **non superiore a 30.208 euro**. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2023 essa è pari a 571 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

Altre novità del [modello 730/2024](#)

Detrazione *Superbonus*: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

Detrazione *bonus mobili*: per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A

o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

Credito d'imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

Credito d'imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di

mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022.

Vedi anche:

[Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio](#)

[Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali](#)

Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di domani, martedì 30 aprile, saranno online in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1 miliardo e 300 milioni. Con il

nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righe e codici ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". Dopo aver accettato o modificato i dati – operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio – sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all'interno del modello. Altra novità di quest'anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall'Agenzia, anche in presenza di un sostituto d'imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. Le regole sono definite in un provvedimento (Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile 2024, prot. n. 210954/2024) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Investimenti del piano Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d'imposta

Dalle ore 12 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.

Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);

Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2024

In questo numero:

Commenti

L'art. 7 L. n. 212/2000 è la riforma del contenzioso tributario: aspetti di riflessione di Alvise Bullo e Elena De Campo

La rivalutazione di partecipazioni e terreni con la Legge di Bilancio 2024 di Marco Orlandi

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

•Sezioni tributarie

Sanzione al 10 per cento nei casi d'irregolare o omesso invio della comunicazione relativa al controllo automatizzato

Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate. L'omesso o irregolare invio della comunicazione di irregolarità (e/o dell'avviso bonario) non preclude la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla "misura ordinaria" dal 30% al 10%

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 6248 dell'8 marzo 2024: «CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Notifica della cartella di pagamento – Omessa/irregolare notifica della comunicazione di irregolarità (e/o dell'avviso bonario) relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 – Illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo della misura (ridotta) del 10%, in assenza della regolare notificazione della predetta comunicazione – Riduzione delle sanzioni dal 30 per cento al 10 per cento – Art. 36-bis, del

D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 46»

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell'imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

Controllo automatizzato solo per la correzione di errori materiali, di calcolo o per l'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8462 del 28 marzo 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 -Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili -Interpretazione di norme – Necessità dell'avviso di accertamento – Caso di specie – Recupero dell'IRPEG per applicazione di aliquota ridotta alla metà prevista dagli artt. 6 e 11 D.P.R. n. 601 del 1973, pur non avendo i requisiti ivi previsti -Recupero che implica valutazione di presupposti di fatto e di diritto i quali devono essere contestati formalmente e sottoposti al contraddittorio sicché l'Ufficio deve procedere all'accertamento “con i canoni ordinari” – Conseguenze - Annullamento della cartella di pagamento – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell'imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 non

consente di risolvere questioni giuridiche

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 2777 del 25 luglio 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento perdita per errore di compilazione della dichiarazione successivamente corretto con dichiarazione integrativa – Disconoscimento perdite fiscali con rideterminazione dell'IRES dell'esercizio – Non applicabilità della procedura prevista dall'art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, utilizzabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Interpretazione di norme in tema di utilizzabilità delle perdite d'esercizio – Conseguenze – Obbligo di emissione di motivato avviso di accertamento – Sussiste – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 8 e 84, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Prassi

Agenzia delle entrate

Dichiarazioni fiscali – Termini e semplificazioni

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di termini e adempimenti tributari. Le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi e relativi termini di presentazione

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E dell'11 aprile 2024: «DICHIARAZIONI FISCALI – Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari – Misure in materia di dichiarazioni fiscali - Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA – Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA –

Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione - Semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta - Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni - Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle Dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi (Modelli "redditi") e dell'IRAP e dei sostituti d'imposta (modello 770) - Artt. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 - Art. 38, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 - Artt. 1 e 5, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 - Artt. 2 e 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

Consiglio Nazionale del Notariato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e delle cause di scioglimento nel codice della crisi d'impresa
Studio n. 100-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato -
Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa l'8 febbraio 2024

Legislazione

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d'imposta 2023

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2023. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Crediti 4.0. I modelli previsti dal decreto Mimit del 24 aprile 2024, da presentare nella sezione dedicata del sito Gse a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024

Con decreto Mimit del 24 aprile 2024 approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020

Emanato il decreto compensazione dei crediti di imposta per investimenti transizione 4.0. Da lunedì 29 sarà possibile trasmettere i modelli di comunicazione

Da lunedì prossimo, 29 aprile 2024, sarà possibile trasmettere i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta 4.0

È stato emanato il decreto direttoriale del Mimit riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d'imposta, sospesa con la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta

liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio di cui all'art. 6-bis della legge n. 212/2000

Nell'approssimarsi della data del 30 aprile 2024 reso noto il testo "finale" del D.M. Mef previsto dal citato comma 2, dell'articolo 6-bis della legge 212/2000, contenente atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio di cui all'art. 6-bis della legge n. 212/2000.

Naturalmente, come anticipato, chiarito nel comma 2 del articolo 1 del citato D.M. che «restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario».

Il D.M. composto da 4 articoli prevede l'elenco di tre categorie di atti cui il contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 non si applica, ovvero:

- gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art. 2);
- gli atti di pronta liquidazione (art. 3);
- gli atti di controllo formale delle dichiarazioni (art. 4).

Commercialisti, approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull'equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell'obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

Deposito dei bilanci al Registro imprese: online il Manuale operativo 2024 di

Unioncamere

Pubblicato sul proprio sito di Unioncamere il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2024” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida, descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2024.

Call center dell’Agenzia delle Entrate, dal 22 aprile attivi i nuovi numeri

Cambiano i contatti dell’Agenzia per chi chiama da mobile o da fuori Italia. Da lunedì prossimo, 22 aprile, i numeri da segnare in agenda sono: 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07) e 06.45.47.04.68 per le chiamate da estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33). Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Approvato il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”

L'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024, recante la «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», ha introdotto, all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, il nuovo comma 3-bis che prevede – in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all'articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R. IVA, conseguente alla cessazione dell'incarico di conservazione dei predetti libri e documenti – la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

Il citato comma 3-bis ha, quindi, demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello per la comunicazione nonché la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Orbene, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024, prot. n. 198619/2024 è stato, pertanto, approvato il suddetto modello con le relative istruzioni. Con il medesimo provvedimento previsto, altresì, che la comunicazione sia inviata dal depositario esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle

entrate. La data di disponibilità della citata procedura web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate: da quel momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024, data di entrata in vigore della disposizione normativa.

Dal bilancio al reddito d'impresa, dai Commercialisti una studio sulla determinazione dell'ammontare deducibile di proventi e oneri finanziari

“Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio nazionale e Fondazione nazionale Ricerca.

Il lavoro – che rientra nell'ambito dell'attività dell'area “Fiscalità”, alla quale è delegato il Consigliere nazionale e tesoriere Salvatore Regalbuto, e della Commissione di studio “Imposte dirette”, presieduta da Stefano Poeta – è stato realizzato da Manuela Piccaluga, Veronica Pignatta e Franco Vernassa.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2024

In questo numero:

Lo Speciale Decreto Legislativo “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

Articolo per articolo, l’analisi normativa di tutte delle disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» – Artt. 1, 5, 6, 7, 8, 11 e 12

D. Lgs. tributario e “Accertamento e Concordato

preventivo biennale”. Sintesi delle novità introdotte | La modulistica per il Concordato preventivo biennale

In attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2023, pag. 1561) è stato adottato il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 è entrato in vigore in data 22 febbraio 2024. Per effetto dell’articolo 41, il decreto delegato in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

In linea generale, in attuazione dei principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo contenuti nell’articolo 17, in particolare al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2), e h), numero 2), della citata legge n. 111/2023, il decreto delegato si prefigge l’obiettivo di razionalizzare l’intero sistema degli accertamenti tributari in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco, sia attraverso l’introduzione di norme di tipo procedurale che vanno a integrare o modificare gli istituti di controllo già esistenti, sia tramite l’introduzione di nuovi istituti destinati a specifiche platee di contribuenti, come il concordato preventivo biennale. Inoltre, in coerenza con il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32 , che ha recepito

Direttiva UE 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. "DAC7", la disposizione in esame introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni nonché offrire nuovi strumenti di contrasto all'evasione transnazionale.

Di seguito la sintesi dei contenuti del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Risolto il blocco delle compensazioni su investimenti 2022

Risposte alle domande più frequenti dell'Agenzia delle entrate- Investimenti in beni strumentali

Risposta – I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente: dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento

– l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".

Ingegneri e architetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps: riconosciuto l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge che ne ha previsto l'obbligo

La Corte costituzionale (sentenza n. 55 del 2024) ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge

3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

ISA, le nuove regole per acquisire nuovi dati anche ai fini della proposta di concordato preventivo biennale

Con provvedimento del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024, definite le modalità con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l'Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della

delega.

In assenza della delega all'accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel nuovo provvedimento che prevede l'indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l'effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.

Libia, il Liechtenstein e Cina. Il Governo approva tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali

Il Consiglio dei ministri di lunedì 15 aprile 2024, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la

Libia, il Liechtenstein e la Cina.

La riforma del lavoro sportivo. I punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti

Definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo sono stati riassunti in un documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani per accompagnare l'applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al decreto legislativo n. 36/2021. (Link esterno sito: <https://www.lavoro.gov.it/documenti/lavoro-sportivo>)

Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell'urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento.

Dal primo luglio scorso la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Riforma del processo tributario. Concluso il primo ciclo di interventi di aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al PPT

Con una nota pubblicata sul portale del dipartimento della Giustizia tributaria, (<https://www.dgt.mef.gov.it>), il Mef ha comunicato che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, spiega la nota, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PPT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell'attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

Comunicazione Titolare Effettivo in scadenza. Agli

Enti camerali il “prudente apprezzamento” di ogni iniziativa utile ad agevolare gli obblighi di comunicazione

Con una nota del Mimit dell'11 aprile 2024 indirizzata alle CCIAA, confermato il termine dell'11 aprile 2024 per adempimento. Tuttavia, lo stesso dicastero lascia agli Enti camerali il “prudente apprezzamento” di ogni iniziativa utile ad agevolare gli obblighi di comunicazione.

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di termini e adempimenti tributari. Le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi | La circolare che illustra i nuovi termini di

presentazione dichiarazioni

delle

Novità in arrivo in tema di dichiarazioni dei redditi. Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall'attuale campagna dichiarativa 2024. Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Si tratta di novità disposte dal decreto Adempimenti tributari (D.Lgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), su cui la circolare n. 8 dell'11 aprile 2024 fornisce agli uffici le istruzioni operative. In particolare, l'esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti d'imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

**Antiriciclaggio.
Commercialisti, prorogare
termine per la comunicazione**

al registro delle imprese della titolarità effettiva

Il TAR del Lazio ha dichiarato infondati i ricorsi su operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni.

Per la categoria “la riapertura dei termini dal 9 aprile ha un pesante impatto operativo sugli studi professionali. Troppo ravvicinata la scadenza dell’11 aprile”

Superbonus: Commercialisti, salvaguardare chi ha lavori in corso | Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni

La categoria in audizione al Senato: “Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni”

“Pur comprendendo le esigenze di finanza pubblica sottese al blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, riteniamo necessario salvaguardare i contribuenti che hanno interventi in corso nonché ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle

comunicazioni inviate entro lo scorso 4 aprile”.

È la posizione espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un'audizione svoltasi oggi presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito alla conversione in legge del decreto-legge relativo alle agevolazioni fiscali in edilizia.